

## **TI\_GERICHTE 80.2016.73 vom 24. Februar 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-02-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2016.73](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2016.73)

FR: TI\_GERICHTE 80.2016.73 du 24 février 2016

IT: TI\_GERICHTE 80.2016.73 del 24 febbraio 2016

### **Regeste**

Deduzioni: spese di amministrazione del patrimonio privato, gestione di una Anstalt servita per eludere le imposte, capitali emersi con autodenuncia esente da pena

### **Erwägungen**

#### **E. 29**

aprile 2014). Il recupero d'imposta si è esteso ai periodi fiscali dal 2004 al 2012. Nella dichiarazione d'imposta relativa al periodo fiscale 2013, presentata il 20 febbraio 2015, il contribuente ha inserito per la prima volta nell'elenco titoli anche i capitali intestati alla \_\_\_\_\_ Anstalt di \_\_\_\_\_. Il saldo dei capitali gestiti da quest'ultima, al 31 dicembre 2013, ammontava a fr. 31'835'097.72 ed il relativo reddito a fr. 542'233.04. Per quanto attiene alle spese, ha fatto valere, oltre a quelle delle singole banche, presso le quali erano aperti conti di cui la Anstalt era titolare, per complessivi fr. 51'734.95, anche "costi e spese fatturati dagli amministratori" della società stessa, che ammontavano a fr. 175'498.80. A giustificazione di questi costi, erano allegate una fattura della \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, di fr. 42'713.-, e quattro fatture trimestrali della \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, di complessivi fr. 132'785.80. Tutte le fatture sono indirizzate alla \_\_\_\_\_ Anstalt di \_\_\_\_\_. Con la decisione impugnata, l'Ufficio di tassazione ha ammesso in deduzione le spese bancarie, commisurate in fr. 48'735.-, ma non gli onorari pagati alle due società di consulenza. 2.2. Va sottolineato, dapprima, che l'autorità fiscale cantonale, quando ha adottato le decisioni relative al recupero d'imposta, in seguito all'autodenuncia del ricorrente, ha imposto per trasparenza il patrimonio ed i redditi della \_\_\_\_\_ Anstalt. In altre parole, il fisco ticinese ha deciso di imporre i capitali della società di diritto del Liechtenstein come se appartenessero direttamente all'insorgente. In linea di principio, una persona giuridica si distingue da una persona fisica, in considerazione della sua capacità giuridica, e costituisce un soggetto giuridico ed un contribuente distinto. L'indipendenza giuridica delle persone giuridiche rispetto alle persone fisiche che le detengono economicamente è solo eccezionalmente sopraffatta dal ricorso alla teoria della trasparenza. Quest'ultima presuppone che vi sia identità degli interessi economici fra la persona giuridica e la persona fisica che sta dietro la prima e, in particolare, che l'indipendenza giuridica della persona giuridica serva ad aggirare delle norme legali o a violare diritti di terzi; si verifica cioè un'utilizzazione abusiva della persona giuridica da parte della persona fisica che la controlla (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 25 settembre 2009 n. 2C\_274/2008, in DTF 136 I 49 = ASA 78 p. 676 = RDAF 2010 II p. 36, consid. 5.4 e riferimenti). Nell'ambito fiscale, l'imposizione per trasparenza è ammessa solo se la forma giuridica cui ha fatto ricorso il contribuente è insolita, inadeguata o anomala, che sia stata scelta solo allo scopo di eludere l'imposizione e che condurrebbe effettivamente ad un risparmio d'imposta. In altri termini, occorre che ci si trovi in presenza di un caso di

elusione fiscale (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 27 luglio 2011 n. 2C\_724/2010 consid. 7.4.1 e riferimenti). In questo contesto, sempre secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la massima circospezione si impone ogniqualvolta compaiano stabilimenti situati in Stati le cui norme giuridiche favoriscono la domiciliazione fittizia, come è il caso del Liechtenstein e di Panama. In effetti, per il fatto che simili società non sono obbligate ad esercitare un'attività nello Stato della loro sede, possono stabilire quest'ultima senza alcun rapporto con la realtà e, grazie all'anonimato di cui godono, sono in grado di consentire ai loro aventi diritto di garantire l'indipendenza giuridica di determinati elementi del loro patrimonio e di determinati affari (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 30 gennaio 2006 n. 2P.92/2005 consid. 8.1 e riferimenti).

2.3. Tornando al caso in esame, è evidente che la \_\_\_\_\_ Anstalt sia stata utilizzata per eludere le imposte sul reddito in Svizzera. Lo ha riconosciuto lo stesso ricorrente, procedendo all'autodenuncia nel corso del 2014 e ammettendo in tal modo di aver commesso una sottrazione d'imposta durante numerosi periodi fiscali. Inoltre, nel corso dello stesso anno, la \_\_\_\_\_ Anstalt, che con la regolarizzazione della situazione fiscale dell'avente diritto economico aveva evidentemente perso la sua ragione di esistere, è stata messa in liquidazione (cfr. estratto del Registro di commercio del Principato del Liechtenstein). In queste circostanze, le spese per l'amministrazione della \_\_\_\_\_ Anstalt si presentano come costi legati alla gestione di una struttura che è servita ad eludere le imposte sul reddito in Svizzera. Se si considera che, per la tenuta dei conti intestati alla Anstalt, sono già stati sostenuti costi per circa 50'000 franchi, le rimanenti spese si spiegano solo con l'esistenza della struttura societaria servita ad aggirare la normativa fiscale svizzera. Proprio perché l'imposizione dei capitali della Anstalt, e dei relativi redditi, è avvenuta per trasparenza, il fisco ha ignorato l'interposizione della società di diritto del Liechtenstein ed ha attribuito i capitali direttamente all'avente diritto economico della stessa. Appare del tutto congruente con questa impostazione omettere la deduzione dei costi relativi alla gestione della Anstalt. Anzi, si potrebbe addirittura rimproverare all'autorità fiscale di avere adottato un dualismo di metodi, se riconoscesse la personalità giuridica della Anstalt, quando si tratta di ammettere i costi deducibili, mentre non l'ha ammessa quando ha imposto il capitale ed il relativo reddito. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, l'amministrazione non può, senza incorrere nell'arbitrio, invocare in base al proprio interesse una volta l'unità economica ed una volta il dualismo giuridico (Tribunale federale, 16 marzo 1977, in DTF 103 Ia 20). È vero che in questo caso lo farebbe nell'interesse del contribuente, ma ciò non lo renderebbe più giustificabile.

2.4. Se si tiene conto della proporzione delle spese, soprattutto rispetto al reddito dei capitali, appare già rilevante l'ammontare ammesso in deduzione dall'Ufficio di tassazione, che corrisponde alle spese bancarie ed ai costi per la cassetta di sicurezza. D'altronde, lo stesso ricorrente riconosce di non essere in grado di produrre "una specifica dei costi addebitati da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_". Tutti i costi fatturati da queste due società devono pertanto essere considerati come spese causate dalla scelta dell'insorgente di interporre, a scopi fiscali, la struttura societaria del Principato del Liechtenstein. Come tali, non possono essere ammessi in deduzione quali spese di amministrazione del patrimonio da parte di terzi.

3. 3.1. È vero che, nel ricorso, il contribuente si limita a postulare una deduzione forfetaria, pari al 3% del valore del capitale della Anstalt, che commisura in fr. 95'559.-. Nelle sue osservazioni, l'Ufficio di tassazione contesta la deducibilità di tale importo, sottolineando che la deduzione forfetaria in questione sarebbe ammessa solo qualora non sia possibile distinguere chiaramente la parte dei costi che eccedono la mera amministrazione ordinaria,

cosa che non si verificherebbe nel caso in esame. In via subordinata, rileva che il forfait andrebbe comunque calcolato solo sul patrimonio amministrato dalle due società, le cui spese sono contestate, e non sul valore di tutti i titoli e capitali. Esso ammonterebbe di conseguenza a fr. 74'199.-. 3.2. Come già ricordato, la prassi delle autorità fiscali ticinesi ammette una deduzione forfetaria del 3‰ a prescindere dal valore dei titoli, a condizione tuttavia che l'importo pagato per spese e onorari ammonti almeno a tale somma. Ora, dovendosi, per le ragioni già evocate, escludere gli onorari pagati dal ricorrente per l'amministrazione della \_\_\_\_\_ Anstalt, è evidente che il contribuente non ha provato di aver pagato spese di amministrazione per almeno fr. 95'559.-. Al contrario, l'autorità fiscale ha già ammesso in deduzione tutte le spese bancarie fatte valere dall'insorgente, senza esaminare in quale misura si trattasse effettivamente di costi di amministrazione da parte di terzi e non, almeno parzialmente, di costi per la consulenza in relazione all'acquisto o la vendita di titoli. La deduzione forfetaria del 3‰ non è infatti ammessa a prescindere dall'entità delle spese sostenute, ma rappresenta unicamente un'agevolazione probatoria, quando vi sono costi che eccedono il 3‰ e che sono composti da costi deducibili e non deducibili, difficilmente separabili. Ne consegue che non può essere ammessa la deduzione dell'importo di fr. 95'559.-, pari al 3‰ dell'ammontare complessivo di titoli e capitali del ricorrente. 4. Il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di \_\_\_\_\_ fr. 3'000.- b. nelle spese di cancelleria di \_\_\_\_\_ complessivi fr. 100.- per un totale di \_\_\_\_\_ fr. 3'100.- sono a carico del ricorrente. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF). 4. Intimazione a: - Copia per conoscenza: - municipio di \_\_\_\_\_ per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: \_\_\_\_\_ La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.